

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2020, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Piergentili e Alessandro Chiuri, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. in persona del Ministro p.t., Prefettura di Macerata, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del decreto relativo alla pratica n.-OMISSIS- con il quale la Prefettura di Macerata ha dichiarato inammissibile l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana formalizzata dal ricorrente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Macerata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1.Con provvedimento -OMISSIS- la Prefettura di Macerata ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dal signor -OMISSIS- volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 legge n. 91 del 1990.

Il provvedimento ha tratto fondamento dalla mancata allegazione – al momento della proposizione della domanda da parte dello straniero – della certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Ha evidenziato che la carenza documentale preclusiva al conferimento della cittadinanza italiana era stata già comunicata all'interessato con il preavviso di inammissibilità dell'istanza notificato in data 9 dicembre 2019 e che, al momento dell'emissione del decreto prefettizio, il richiedente non aveva trasmesso la documentazione richiesta dall'Amministrazione. Tale ultima ha ritenuto, pertanto, sussistente una causa preclusiva al conferimento della cittadinanza.

Con ricorso innanzi a questo T.a.r. notificato il 12 ottobre 2020 e depositato il successivo 10 novembre, parte ricorrente ha impugnato la suddetta declaratoria d'inammissibilità prefettizia e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo in sintesi la violazione di diverse disposizioni normative (art. 4 d.P.R. n. 572 del 1993, art. 1 d.P.R. n. 362 del 1994, art. 3 legge 241 del 1990), l'ingiustizia manifesta e l'eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione erronea e incongrua).

Nello specifico, ha rilevato che l'Amministrazione avrebbe preteso dal ricorrente, titolare dello status di rifugiato, un documento non previsto dall'ordinamento afghano (il certificato penale) e ha reputato inidonea la dichiarazione consolare proveniente dall'Ambasciata italiana a Kabul circa l'inesistenza di carichi pendenti. A sostegno della sua pretesa ha richiamato il diverso caso del signor -OMISSIS-, il quale ha allegato, a corredo della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, il certificato rilasciato dall'Ambasciata afghana in Italia, che invece è stato legalizzato dalla Prefettura di Perugia (doc. 13). Infine, ha dedotto la genericità del provvedimento impugnato, ritenendo il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione indecifrabile in quanto basato su una motivazione insufficiente e irragionevole.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, senza espletare difese scritte.

All'udienza pubblica dell'11.01.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso nelle censure in cui si articola è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che di seguito si espongono.

Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il decreto del Prefetto di Macerata che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal cittadino afghano ricorrente in ragione della mancata produzione da parte dello stesso della certificazione comprovante i requisiti richiesti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, in riferimento alla produzione del certificato penale come per l'estratto dell'atto di nascita, l'art. 1, del d.p.r. n. 362 del 1994, prevede che le certificazioni ivi richieste devono essere rilasciate dagli Stati esteri di origine e di residenza, in forma autentica.

In particolare, l'assenza di condanne penali nel paese d'origine – adempimento funzionale all'accertamento sulla meritevolezza dell'interesse ad ottenere la cittadinanza - deve essere attestata in un documento redatto da un'Autorità estera e il suo contenuto, una volta tradotto se redatto in una lingua straniera, deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente sul territorio straniero oppure tramite apposizione di apostille per i paesi che siano firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961.

A norma dell'art. 2, comma 3 del d.p.r. n.362 cit,, l'istanza, mancante dei documenti richiesti o comunque non tempestivamente regolarizzata a seguito del formale invito dell'Amministrazione, viene dichiarata inammissibile.

Sono comunque previste deroghe, che conferiscono validità a certificati rilasciati dalle autorità consolari nel nostro Paese, ma presuppongono l'esistenza di specifiche convenzioni tra il Ministero degli Esteri e lo Stato estero, ed una tale convenzione con l'Afghanistan, paese di origine del richiedente, ancora non esiste.

Tuttavia, il Ministero dell'Interno, con la circolare K 60.1 del 23 dicembre 2004, ha stabilito che possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo Italiano. Ed infatti l'interpretazione di favore prevista nella Circolare K60.1 che consente l'esonero dalla produzione della documentazione formata presso lo Stato di origine agli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici è coerente con quanto previsto dalla normativa successiva di cui al d.lgs. 251/2007 che riconosce lo status di rifugiato al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può farvi rientro per tali ragioni. Da ciò consegue l'impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992, e la facoltà di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio.

3. Nel caso in esame, parte ricorrente, come documentato in atti, è titolare di un permesso di soggiorno rilasciatogli in seguito al riconoscimento di protezione internazionale, per cui, a fronte di tale condizione di rischio, discende la fondatezza del motivo relativo all'accertata difficoltà di reperimento della documentazione originale proveniente dal Paese di originaria appartenenza.

La declaratoria di inammissibilità oggetto del presente gravame è stata conseguenza della mancata produzione di un valido certificato penale rilasciato dallo Stato di origine, quale documento ritenuto necessario ai fini dell'ulteriore corso dell'esame, nel merito, dell'istanza di cittadinanza presentata dallo straniero.

Agli atti risultano allegati una dichiarazione Consolare rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Kabul da cui risulta che le autorità afghane avrebbero confermato con una nota verbale prot. -OMISSIS- l'assenza di precedenti penali ("no criminal records") a carico del ricorrente, ed una successiva comunicazione della medesima Ambasciata del 22.10.2017 da cui risulta che l'Ambasciata medesima non è in grado di legalizzare certificati penali perché le autorità afghane rilasciano solo Note Verbali del locale Dicastero degli Esteri, per cui si sollecitava il ricorrente a rivolgersi all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma affinché emettesse una certificazione penale sulla base delle informazioni presenti nei database afghani e poi procedere alla legalizzazione dell'atto trasmessogli presso la competente Prefettura di Macerata.

Tale opzione tuttavia non può ritenersi percorribile quale alternativa rispetto alla produzione del documento da parte delle competenti autorità dello Stato estero, poiché, come si è chiarito innanzi, le deroghe, che conferiscono validità a certificati rilasciati dalle autorità consolari nel nostro Paese, presuppongono l'esistenza di specifiche convenzioni tra il Ministero degli Esteri e lo Stato estero non esistente nel caso di specie.

Un siffatto adempimento si sarebbe pertanto rivelato ultroneo e comunque non idoneo a superare il motivo ostativo opposto dall'amministrazione intimata che comunque non può essere condiviso in ragione dell'interpretazione delle norme sopra riportata e della necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti umani fondamentali dei rifugiati - alla cui protezione è ispirato il d.lgs. n. 251/2007 - che presuppone l'accertamento di uno stato di pericolo nello Stato di origine da parte della stessa Amministrazione.

L'amministrazione dovrà dunque riprovvedere sull'istanza del privato, facendo applicazione delle statuizioni contenute nella presente sentenza nel senso di consentire al rifugiato, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 9 1. 91/1992, la possibilità di sostituire gli atti originali provenienti dal Paese di origine con un'autocertificazione, già espressamente prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994.

Il ricorso pertanto merita accoglimento e la peculiarità delle questioni trattate giusti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in premessa. Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.